



COMUNE DI BARONE CANAVESE Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 26/11/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019_APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in sessione Ordinaria di Prima convocazione. Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BERTINATO ALESSIO - Presidente	Sì
BOGETTI Sergio Gregorio - Consigliere	Sì
FROLA FERRUCCIO - Consigliere	Sì
VIGLIOCCO MATTIA - Consigliere	Sì
DEFILIPPI ALBINO - Consigliere	Sì
VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Consigliere	Sì
DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere	No
VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Consigliere	Sì
GRIBALDO BRUNA - Consigliere	Sì
ROSA DANIELE - Consigliere	Sì
SCATTOLIN GABRIELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Ezio IVALDI. Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor BERTINATO ALESSIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n. 25 del 26/11/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019_ APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del Consiglio Comunale svolta con alcuni componenti collegati in videoconferenza con sistema "Zoom" (Consiglieri VIGLIOCCO Mattia – DEFILIPPI Albino - GRIBALDO Bruna – ROSA Daniele e SCATTOLIN Gabriella)) ed tutti gli altri consiglieri presenti alla seduta di persona, assiste alla seduta il Segretario Comunale presente di persona, il tutto nel pieno rispetto delle disposizione di cui al Decreto del Sindaco n.ro 4 del 16/04/2020 avente ad oggetto "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA"

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2,

impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019(triennio 2016- 2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies, del TUSP);
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies, del TUSP);

Considerato che:

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Ricordato che:

- l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data

29.09.2017 con deliberazione consigliare n. 45;

per Regioni e Province Autonome, Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Università, Istituti di istruzione universitaria e Autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge n. 190/2014);

Evidenziato pertanto che, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Barone Canavese risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

_ SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI spa: 0,52%

_ SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO spa: 0,00002%

Rilevato che la società SMAT spa (quota di partecipazione detenuta dal Comune pari allo 0,00002%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5 del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati – giusto nota prot. 72303 del 17.11.2020 (ns prot. n. 3334 del 17.11.2020) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 36 del 27.12.2019, con cui è stata approvata la ricognizione periodica delle società partecipate del Comune di Barone Canavese per l'anno 2018;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal Decreto Legislativo n. 175/2016, gli uffici comunali hanno predisposto la ricognizione annuale delle società partecipate, la scheda di attuazione del piano di razionalizzazione 2018 e le schede di rilevazione delle singole partecipazioni, allegati alla presente deliberazione;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1 lette.b) n. 3) D.L.gs. . 267/2000;

Dato atto che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TUSP, intende fare proprio ed approvare tale piano;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Il Sindaco BERTINATO Alessio ed i Consiglieri BOGETTI Sergio, VIGLIOCCO Giovanni, VIGLIOCCO Ezio e FROLA Ferruccio sono presenti all'odierna seduta di persona, mentre tutti gli altri Consiglieri sono stati collegati

permanentemente in videoconferenza con sistema "Zoom". L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza è stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione secondo le modalità indicate nel Decreto del Sindaco n.ro 4 del 16/04/2020;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli resi per alzata di mano (n. 10 favorevoli su n. 10 presenti)

DELIBERA

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di approvare la ricognizione annuale delle società partecipate, la scheda di attuazione del piano di razionalizzazione 2019 e le schede di rilevazione delle singole partecipazioni, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto che la società Smat SpA è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- 4. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
- 5. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 6. Di inoltrare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
- 7. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;
- 8. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.

Li

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to BERTINATO ALESSIO F.to Dr. Ezio IVALDI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 451 Registro Pubblicazioni. La presente deliberazione, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 11/12/2020 all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124 del TUEL n.267/2000. IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to Giuseppina BARONE *********************************** CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Divenuta esecutiva in data 21/12/2020. Χ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL 267/2000); In quanto dichiarata immediatamente eseguibile; IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Ezio IVALDI Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma1, del TUEL n.ro 267/2000, in ordine alla regolarità: **⊠** □ TECNICA **⊠** □ CONTABILE F.to Giuseppina BARONE F.to Giuseppina BARONE Copia conforma all'originale per uso amministrativo. IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO



REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2019

(art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

1. Premessa

Il Comune di Barone Canavese, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.07.2017, ha provveduto ad effettuare ed approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016.

Le partecipazioni societarie non erano da dismettere e pertanto le detenute risultano le seguenti:

- 1. **SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI (S.C.S.) S.p.A**. con una quota del 0,52%;
- 2. SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO (S.M.A.T.) S.p.A. con una quota del 0,00002%.


Dato atto che non vi sono rappresentanti dell'Amministrazione nominati negli organi di governo delle società partecipate dell'Ente.

Vista la comunicazione della Società Metropolitana Torino Acque S.p.A., prot. n.ro 72303 del 17.11.2020 pervenuta al protocollo dell'ente n. 3334 del 18/11/2020 con la quale la società specifica che, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, essa è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto ha:

- adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13.04.2017.

La S.M.A.T. S.p.A. viene inserita nel presente provvedimento solo ed esclusivamente a fini conoscitivi, in quanto il Comune di Barone Canavese detiene una partecipazione pari allo 0,00002%, nella sezione 1. "Introduzione - Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente " e nella sezione 2 "Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente", pertanto non sarà oggetto dalla revisione e non verrà inserita nella sezione 3. "Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni".

1. <u>Introduzione - Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente</u>



2. <u>Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente</u>

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	06830230014	0,52	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI*	//
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	07937540016	0,00002	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI*	Società esclusa dall'applicazione del D.Lgs. n. 175/2016, avendo adottato,

entro la data del
30/06/2016, atti volti
all'emissione di
strumenti finanziari,
diversi dalle azioni,
quotati in mercati
regolamentati.

^{*}società che produce servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e pertanto non si rende necessario attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Partecipazioni indirette detenute attraverso: la Società Canavesana Servizi S.p.A.:

La Società Canavesana Servizi S.p.A. non ha società partecipate e/o controllate, perciò il Comune di Barone Canavese non detiene partecipazioni indirette.

Partecipazioni indirette detenute attraverso: la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.:

Relativamente alle partecipazioni indirette detenute attraverso la Società S.M.A.T. S.p.A. di seguito elencate, si attesta che le stesse sono detenute per il tramite di una società partecipata non soggetta al controllo da parte del Comune di Barone Canavese e che pertanto non sono soggette all'operazione di revisione periodica:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	
NOIVIE PARTECIPATA	PARTECIPATA	
Risorse Idriche S.p.A.	06087720014	
AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	
Gruppo SAP	111100280012	
S.I.I. S.p.A.	94005970028	
Nord Ovest Servizi S.p.A.	08448160013	
Mondo Acqua S.p.A.	02778560041	
Environment Park S.p.A.	07154400019	

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

ANALISI PARTECIPAZIONI DIRETTE

Segue l'analisi delle partecipazioni dirette che comprenderà esclusivamente la partecipazione nella Società Canavesana Servizi S.p.A..

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	06830230014
Denominazione	Società Canavesana Servizi S.p.A.
Anno di costituzione della società	1994
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	IVREA
САР	10015
Indirizzo	VIA NOVARA, 31/A
Telefono	0125 632500
FAX	0125 632503
Email	scs@scsivrea.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA			
NOME DEL CAMPO			
Attività 1	38.11 RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI EFFETTIVAMENTE AVVIATI AL RICICLAGGIO ED AL RECUPERO (ART. 33 DEL D.LGS. 05.02.97 N. 22)		
Peso indicativo dell'attività %	100%		

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	si
Riferimento normativo società di diritto singolare	Art. 4, c. 2, lett. a) – Produzione di un servizio di interesse generale
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo atto esclusione	//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	Addetti totali n. 123
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	n. 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Amministratori : € 35.902,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n. 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	35.500,00 (di cui €. 28.000,00 collegio sindacale e €. 7.500,00 revisore dei conti)

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	53.776,00	49.524,00	177.513,00	59.407,00	48.448,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.811.032,00	15.692.640,00	15.591.756,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	212.900,00	260.146,00	317.110,00
di cui Contributi in conto esercizio	79.296,00	75.198,00	71.024,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta	
Quota diretta	0,52	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	SERVIZIO RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Scegliere un elemento.
Note	

CONCLUSIONI

Dai contenuti del presente provvedimento si da atto che la partecipazione sopra rappresentata è conforme alle prescrizioni previste dall'Art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto espressione di previsioni legislative per le quali non è prevista alcuna operazione di razionalizzazione.

Barone Canavese, 19 novembre 2020

Allegato A)

COMUNE DI BARONE CANAVESE Città Metropolitana di TORINO

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1.	INTRODUZIONE
2.	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3.	PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4	CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di BARONE CANAVESE, con atto del Consiglio comunale n. 07 del 03.03.2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2017, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 17.07.2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Società Metropolitana Acque Torino spa (SMAT)	DIRETTA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00002	La società opera nell'ambito dei servizi di interesse generale e svolge la propria attività nell'ambito territoriale ottimale ATO3 "Torinese", di cui questo Comune fa parte, secondo condizioni di economicità e convenienza, attualmente non conseguibili attraverso la gestione diretta del servizio affidato, oppure attraverso l'affidamento ad azienda speciale, ovvero attraverso l'affidamento in concessione a terzi. L'ente si riserva di monitorare la convenienza economica della società compatibilmente con i rapporti di servizio in essere. Non ricorrono altresì le condizioni per gli interventi obbligatori di razionalizzazione di cui al c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
Società Canavesana Servizi spa (SCS)	DIRETTA	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI	0,52	La società opera nell'ambito dei servizi di interesse generale e svolge la propria attività nell'area metropolitana di Torino e specificatamente nel territorio del canavese in favore dei comuni appartenenti al Consorzio Canavesano Ambiente, al quale questo Comune aderisce, secondo condizioni di economicità e convenienza, attualmente non conseguibili attraverso la gestione diretta del servizio affidato, oppure attraverso l'affidamento ad azienda speciale, ovvero attraverso l'affidamento in concessione a terzi. L'ente si riserva di monitorare la convenienza economica della società compatibilmente con i rapporti di servizio in essere. Non ricorrono altresì le condizioni per gli interventi obbligatori di razionalizzazione di cui al c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Cessione/Alienazione quote		
Liquidazione		
Fusione/Incorporazione		

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "1" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2018 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda la partecipazione societaria posseduta nella SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI spa pari all'0,52%, della quale il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

La società è a capitale esclusivamente pubblico ed è partecipata da una pluralità di enti pubblici. Gestisce per i 57 Comuni del Canavese i servizi di igiene pubblica, tra i quali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nonché raccolte differenziate. La società opera con un affidamento in house providing e realizza oltre 80% delle attività a favore dei Comuni associati ed opera nell'ambito di un servizio pubblico locale di rilevanza economia a rete. In tal senso l'attività svolta risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Per quanto riguarda la partecipazione societaria posseduta nella SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO spa pari allo 0,00002% si evidenzia quanto segue:

è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5 del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati – giusto nota prot 72303 del 17.11.2020 (ns prot. n.3334 del 18/11/2020).

4. CONCLUSIONI

- Il COMUNE di BARONE CANAVESE risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie:
- _ SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI spa: 0,22%
- _ SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO spa: 0,00002%

La Società Canavesana Servizi spa partecipata direttamente dal Comune di Barone Canavese NON RIENTRA nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, 2° comma del D.LGS. n. 175/2016

BARONE CANAVESE 19/11/2020

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO

Giuseppina BARONE

BELTRAMO LUCIANO

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 24 - 10023 CHIERI (TO)

C.F. BLT LCN 64H27 L219R - P.IVA 08646390016 Tel. 349 / 22.57.219

E-MAIL: studiobeltramo@gmail.com

Spett.le Comune di Barone Canavese Provincia di Torino

PARERE N. 22/2020

OGGETTO: PARERE SULLA RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019. APPROVAZIONE.

Il sottoscritto Luciano Beltramo in qualità di Revisore dei Conti di codesto Comune, nominato per il periodo dal 23/04/2018 al 23/04/2021 con delibera del Consiglio Comunale nº 17 del 23 aprile 2018. Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nº 25 del 19/11/2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019.

Approvazione."

Premesso che l'articolo 20, co 1, del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, e se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (art. 20, co 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra - adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi

dell'articolo 5, comma 4;

Premesso altresì che l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle

partecipazioni societarie;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che, eventualmente, dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.07.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.LGS. n. 175 del 19.08.2016 - ricognizione piano di razionalizzazione delle società partecipate"

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a

partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato

Verificati i presupposti e le motivazioni circa il carattere di utilità al miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché degli altri elementi indicati dal già citato D.Lgs. 175/2016;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 36 del 27.12.2019, con cui è stata approvata la ricognizione periodica delle società partecipate del Comune di Barone Canavese per l'anno 2018;

Evidenziato, pertanto, che dopo la revisione del 2015 e quella del 2019, il Comune di Barone Canavese risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie:

_ SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI spa: 0,52%

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO spa: 0,00002%

Rilevato che la società SMAT spa (quota di partecipazione detenuta dal Comune pari allo 0,00002%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5 del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06,2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, e concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 239 comma 1, lett. B). D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso pertanto si

esprime

il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto

Chieri, lì 21.11.2020

Il Kevisore de Conti Don Beltranio de peieno